



COMUNE di POVOLETTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29-06-2021

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE EMERGENZA COVID19 ART. 6 D.L. 73/2021 E ART. 1 COMMA 660 L. 147/2013
---------	---

Oggi **ventinove** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Castenetto Giuliano	Presente	BORGNOLO DONATELLA	Presente
MARCHINA PAOLO	Presente	CASTENETTO GRAZIANO	Presente
SARA ALESSANDRO	Presente	MERLUZZI LORENZO	Presente
MACOR RUDI	Presente	VIDONI CHIARA	Presente
TRACOGNA BRUNA	Presente	SIMEONI FEDERICO	Presente
CECUTTI NICOLA	Presente	CUSSIGH FERRUCCIO	Assente
TARNOLD MARA	Presente	FLORAN CLAUDIO	Presente
GENIO CHANTAL	Presente	CORNELIO LUCA	Presente
ANTARES GIOVANNI	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale **RUSSI ROBERTO**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Castenetto Giuliano nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE EMERGENZA COVID19 ART. 6 D.L. 73/2021 E ART. 1 COMMA 660 L. 147/2013
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

In merito all'oggetto indicato, il relatore espone la seguente proposta:

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e in particolare i commi da 641 a 669 e poi da 682 a 705, dettano la disciplina legislativa specifica della nuova tassa sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolare nuove voci di costo di natura previsionale legate all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;
- con delibera n. 493 del 24 novembre 2020, l'ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni. In attesa dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune, è presente e operante l'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), in qualità di Ente di Governo ai sensi della D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, allegato alla presente deliberazione (**ALLEGATO A**), quale parte integrante e sostanziale, redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, inviatici dall'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), tramite pec con comunicazione prot. 6550 del 22.06.2021, al fine della predisposizione delle delibere consiliari nei termini di legge;

PRESO ATTO inoltre che nella succitata comunicazione l'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), ci comunica che il piano finanziario sarà oggetto di validazione nella seduta dell'Assemblea regionale d'Ambito AUSIR prevista per il giorno 24 giugno 2021;

VISTO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013 il Comune, nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), e che l'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO, altresì, che il D. L. 41/2021, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del Decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del decreto-legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che l'art. 5 allegato A della deliberazione ARERA N. 443/2019 prevede che:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità con i criteri di cui alla normativa precedente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale avvengono in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4 b del D.P.R. 158/99;

RITENUTO di stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa, la suddivisione dell'entrata tariffaria nella misura del 85% per le utenze domestiche (Td) e del 15% per quelle non domestiche (Tnd). La suddetta suddivisione è determinata rapportando in percentuale complessivamente arrotondata, la produzione annua delle utenze non domestiche (Qnd) e la

produzione globale annua di rifiuti (QT), dove Qnd è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti dalla moltiplicazione dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, non essendo il gestore del servizio rifiuti in grado di fornire una suddivisione analitica dei rifiuti prodotti fra utenze domestiche e non domestiche;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR ha comportato una diminuzione dei costi fissi ed un aumento dei costi variabili, mitigato da quanto previsto dall'art. 3 allegato A della deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito al limite di classificazione dei costi fissi e variabili, il quale produrrebbe un aumento fortemente penalizzante per le famiglie numerose con abitazioni aventi metrature medio/basse (presenti nel Comune di Povoletto in percentuale minoritaria rispetto al totale dei contribuenti);

RITENUTO quindi per le ragioni sopra esposte, tenendo in considerazione il principio delle "economie di scala" in base al quale all'aumentare del numero dei componenti, diminuisce percentualmente il quantitativo pro capite di rifiuti prodotti, di utilizzare coefficienti di adattamento KB nella misura massima per le utenze domestiche composte da 1 o 2 componenti e media per tutti gli altri contribuenti, riequilibrando così il peso dell'aumento dei costi variabili, determinando una più corretta ripartizione dei costi fra i contribuenti e risultando pertanto questa scelta più coerente al principio comunitario di "chi inquina, paga";

RITENUTO, relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di adattamento KC e KD nella misura minima per le categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) a seguito di opportuna analisi delle ridotte dimensioni aziendali e del modesto bacino di utenza prevalentemente locale che presuppone una esigua produzione di rifiuti e nella misura massima per le restanti categorie, ritenendo per queste ultime adeguato il coefficiente prescelto;

VISTO l'art. 6 del D.L. 73/2021 il quale prevede che:

1. in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;
2. alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;
3. i Comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del Decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal Decreto di cui al comma 2;
4. i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013 in base al quale "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”;

VISTO il prospetto allegato alla presente delibera (**ALLEGATO C**), con il quale si è proceduto alla suddivisione delle utenze non domestiche in base alla classificazione prevista dall'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 e ai loro codici ATECO e alla successiva applicazione di una percentuale di riduzione a quelle utenze interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, a seguito dei diversi provvedimenti governativi o locali;

PRESO ATTO inoltre che con delibera consiliare n. 29 del 30 luglio 2020 si è stabilita l'esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, per quelle attività relative al commercio al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande che decideranno di aprire un'attività nuova o di sub-ingresso nel biennio 2020/2021;

PRESO ATTO che le succitate riduzioni sono quantificabili in via previsionale in Euro 27.671,04 (**ALLEGATO C**) e la loro copertura verrà garantita ricorrendo a risorse derivanti da quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 73/2021 e ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27.12.2013 (legge di stabilità per il 2014);

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in data odierna con deliberazione dal Consiglio comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espressi dal Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario, riportato nell'ALLEGATO A della presente deliberazione, inviatoci dall'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), tramite pec con comunicazione prot. 6550 del 22.06.2021, al fine della predisposizione delle delibere consiliari nei termini di legge e che sarà oggetto di validazione da parte dell'Assemblea regionale d'Ambito AUSIR nella seduta del 24 giugno 2021;
3. DI APPROVARE per l'anno 2021 le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;

5. DI STABILIRE, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l'anno 2021 in considerazione dell'emergenza sanitaria ed economica in corso ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013 e dall'art. 6 del D. L. 73/2021, le ulteriori riduzioni alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, a seguito dei diversi provvedimenti governativi o locali, come da prospetto allegato alla delibera (ALLEGATO C), in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento "TARI" ed in deroga all'art. 26 dello stesso;
6. DI APPLICARE le suddette riduzioni ad avvenuta conversione del D. L. 73/2021 e all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 73/2021;
7. DI PRENDERE ATTO che per l'anno 2021 permane l'esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) stabilita con delibera consiliare n. 29 del 30 luglio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, per quelle attività relative al commercio al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande che decideranno di aprire un'attività nuova o di sub-ingresso nel biennio 2020/2021. Tale facoltà potrà essere esercitata dal contribuente, pena decadenza dal beneficio, mediante presentazione entro 60 giorni dalla Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), di apposita istanza su modello predisposto dal Comune.
L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse saranno proporzionalmente ridotte;
8. DI PRENDERE ATTO che le riduzioni di cui al comma 5 ed al comma 7 sono quantificabili in via previsionale in Euro 27.671,04 (**ALLEGATO C**) e la loro copertura verrà garantita ricorrendo alle risorse previste dall'art. 6 del D.L. 73/2021 e ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
9. DI PRENDERE ATTO che, come previsto dal Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2021 sono:
1^ rata versamento il 16 ottobre 2021;
2^ rata versamento il 16 dicembre 2021;
con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2021;
10. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;
11. DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L. R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO CHE gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ILLUSTRA il punto all'ordine del giorno l'Assessore al Bilancio Lisa Rossi.

Il Sindaco informa il Consiglio che, successivamente al deposito degli atti relativi alla presente proposta deliberativa, sono sopravvenuti dei fatti (approvazione del PEF da parte dell'AUSIR) che rendono opportuno e necessario apportare al testo depositato alcuni emendamenti riportati di seguito, e che vengono posti in votazione e approvati con n. 16 voti unanimi favorevoli.

<Punto 2 del dispositivo da sostituire con:

DI DARE ATTO che in data 25.06.2021 prot. 6718 l'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), ha comunicato che in data 24 giugno u.s., l'Assemblea regionale d'Ambito ha provveduto

con deliberazione n. 30, alla validazione dei piani economico-finanziari per l'anno 2021 del bacino di gestione NET S.p.a., come da **ALLEGATO A**;

DI DARE ATTO inoltre che con la medesima trasmissione, l'Ausir ha ribadito che i costi trasmessi sono riportati al lordo delle detrazioni ex art. 1 co. 4 determinazione ARERA n. 2/2020-DRIF (MIUR, recupero evasione, sanzioni, ulteriori partite) e che il Comune in sede di elaborazione delle tariffe TARI, ha provveduto a detrarre l'importo comunicatoci di Euro 1.634,68 dai costi fissi;

Al punto 5 del dispositivo si aggiunge:

"... precisando che le succitate riduzioni si applicheranno sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa";>

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone in votazione la proposta così come è stata emendata.

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

CON n. 16 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 16 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L. R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 sulla proposta numero 17 del 08-06-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE EMERGENZA COVID19 ART. 6 D.L. 73/2021 E ART. 1 COMMA 660 L. 147/2013
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Castenetto Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
RUSSI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE EMERGENZA COVID19 ART. 6 D.L. 73/2021 E ART. 1 COMMA 660 L. 147/2013

REG. CONTABILE

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-06-2021

Il Responsabile del servizio
RUSSI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE EMERGENZA COVID19 ART. 6 D.L. 73/2021 E ART. 1 COMMA 660 L. 147/2013

REG. TECNICA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-06-2021

Il Responsabile del servizio
RUSSI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 29-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE EMERGENZA COVID19 ART. 6 D.L. 73/2021 E ART. 1 COMMA 660 L. 147/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 20-07-2021 con numero di registrazione all'albo pretorio 687.

COMUNE DI POVOLETTO li 05-07-
2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 29-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE EMERGENZA COVID19 ART. 6 D.L. 73/2021 E ART. 1 COMMA 660 L. 147/2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della normativa vigente.

COMUNE DI POVOLETTO li 29-06-
2021

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL FUNZIONARIO INCARICATO

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Prot. n. 0002363 / P -

Data 21/06/2021 16:14:44

Trasmessa via PEC

Al Comune di Bicinicco

Al Comune di Buja

Al Comune di Cervignano del Friuli

Al Comune di Cividale del Friuli

Al Comune di Latisana

Al Comune di Mereto di Tomba

Al Comune di Muzzana del Turignano

Al Comune di Povoletto

e, p.c.

Al Gestore NET S.p.A.

Oggetto: Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) – Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e s.m.i.
PEF 2021. Errata corrige.
Rif. Ns nota Prot. n. 2240 dd 15.06.2021

Facendo seguito alle anticipazioni dei giorni scorsi, si ritrasmettono in allegato i PEF 2021 definitivi che verranno validati dall'Assemblea regionale d'Ambito nella seduta dd 24 giugno p.v.

Limitatamente ai Comuni in indirizzo, i documenti allegati sostituiscono a tutti gli effetti quanto trasmesso da questa Agenzia con propria nota Prot. n. 2240 dd 15 giugno u.s.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
f.to ing. Marcello Del Ben

Prospetto di ripartizione dei costi						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 449.481,70	% costi fissi utenze domestiche	85,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 85,00\%$	€ 156.180,36
		% costi variabili utenze domestiche	85,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 85,00\%$	€ 293.301,34
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 79.320,30	% costi fissi utenze non domestiche	15,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 15,00\%$	€ 27.561,24
		% costi variabili utenze non domestiche	15,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 15,00\%$	€ 51.759,06

Tariffe Utenze domestiche			
Tariffa utenza domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,331156	69,473712
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,389108	125,052682
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,434642	138,947424
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,471897	180,631652
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,509152	222,315879
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,538129	257,052735

Tariffe Utenze non domestiche			
Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,296815	0,558156
2.2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	/	/
2.3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,265804	0,497267
2.4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,389847	0,731693
2.5	STABILIMENTI BALNEARI	/	/
2.6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,225934	0,428258
2.7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,726533	1,364947
2.8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,478448	0,901169
2.9	CASE DI CURA E RIPOSO	/	/
2.10	OSPEDALI	0,571480	1,070646
2.11	UFFICI, AGENZIE	0,673372	1,263464
2.12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,270234	0,510459
2.13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	0,624641	1,172129
2.14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,797414	1,499919
2.15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI E CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	/	/
2.16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	/	/
2.17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,655652	1,229974
2.18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,456298	0,860576
2.19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,624641	1,172129
2.20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,407567	0,764167
2.21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,482878	0,904214
2.22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,467555	4,634732
2.23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	/	/
2.24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,754312	3,292111
2.25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,222702	2,300621
2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,156251	2,171737
2.27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	/	/
2.28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,213842	2,278295
2.29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	/	/
2.30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	/	/

ALLEGATO C PROSPETTO RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie utenze non domestiche come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158	Descrizione	Codici Ateco	Percentuale agevolazione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	91.02 - 93.12.00 - 93.99.99 - 85.53 (non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di categoria musei, biblioteche)	0%
2	Cinematografi e teatri	(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	47.81.09 – 49.42 – 46.69.99 – 43.22.01 – 46.72.2	0%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	47.30	0%
5	Stabilimenti balneari	(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	
6	Esposizioni, autosaloni	47.59.1	40%
7	Alberghi con ristorante	55.1 – 55.20.52 – 56.10.12	80%
8	Alberghi senza ristorante	55.20.52 – 56.10.12	80%
9	Case di cura e riposo	(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	
10	Ospedali	84.12.10 (Regolazione attività organismi preposti alla sanità) – 86.21 (Studi medici generici convenzionati) – 86.22.09 (Atri studi medici specialistici e poliambulatori) 86.23 (Attività di studi odontoiatrici) – 86.90.21 (Fisioterapia) - 75.00.00 (Servizi veterinari)	0%
11	Uffici, agenzie	66.22.02 (agenti di assicurazione) – 53.20.00 (attività postali) 41.2 (Costruzione di edifici residenziali e non residenziali) - 68.32 (Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi) - 68.1 (Compravendita di immobili effettuata su beni propri)	0%
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	64.19.1 (Banche ed istituti di credito) – 69.20.14 (Centri di assistenza CAF) – 63.11.1 (Elaborazione dati) 71.11.00 (Attività degli studi di architettura) 71.12.30 (Attività tecniche svolte da geometri) - 71.12.1 (Attività degli studi di ingegneria) - 41.2 (Costruzione di edifici residenziali e non residenziali)	0%

ALLEGATO C PROSPETTO RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie utenze non domestiche come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158	Descrizione	Codici Ateco	Percentuale agevolazione
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	codici ateco categoria 47	40%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	46.43.1, 96.03, 47.78.93	0%
14	Farmacia, Edicola, tabaccaio, plurilicenze	47.73, 47.26 – 47.62.1 – 92.00.01	0%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	
16	Banchi di mercato beni durevoli	(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02.01 – 96.02.02 – 94.04.01	40%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16.23.1 – 43.21.01 – 43.21.02 – 43.22.01 – 62.01 – 74.20.10 – 96.01.20	0%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45.20.1 – 45.20.2 – 45.40.11	0%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	38 – 38.2 – 38.32.3 (Raccolta Rifiuti) e Codici ateco vari	0%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Codici ateco vari	0%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	56.3 – 56.10.11 (Bar ed altri esercizi simili senza cucina e Ristorazione con somministrazione) - 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)	80%
23	Mense, birrerie, hamburgerie	(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	
24	Bar, caffè, pasticceria	56.3	80%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	46.32.2 – 47.11.4 – 47.21.01 – 47.22	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	47.11.4 – 47.81	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	47.52.4 (Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio)	0%
27	Ortofrutta, pescherie	47.21 – 47.23	0%
27	Fiori e piante, pizza al taglio	47.76.10 – 56.10.20	0%
28	Ipermercati di generi misti	47.11.20	0%
29	Banchi di mercato genere alimentari	(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	
30	Discoteche, night club	(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	

ALLEGATO C PROSPETTO RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

CODICE E DESCRIZIONE	IMPORTO RIDUZIONI
2. 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	-538,79
2.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE	-2.111,38
2.8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	-2.019,53
2.13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	-1.078,48
2.17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	-338,68
2.22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	-17.485,57
2.22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB Delibera Consiliare n. 29 del 30 luglio 2020	-383,52
2.24 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA	-3.715,09
TOTALE	-27.671,04

COMUNE DI POVOLETTO

PARERE del REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2021 e relative riduzioni

La sottoscritta dott.ssa Sabrina Cagnina in veste di revisore del Comune di Povoletto

VISTO

- la proposta di Deliberazione Consiliare n. 17 del 08.06.2021 avente per oggetto “Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 e riduzioni alle utenze non domestiche emergenza Covid19 art. 6 D.L. 73/2021 e art. 1 comma 660 L. 147/2013”;
- Richiamato l’art. 239 del D.LGs n. 267/2000 il quale stabilisce che l’organo di revisione esprime il proprio parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- L’art. 1 comma 738 della L. 160/2019 che stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);”*
- I commi da 639 a705 dell’art. 1 della L. 147/2013 che disciplinano la TARI;
- L’art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021, convertito in legge n. 69 del 21.05.2021, che prevede lo slittamento al 30.06.2021 del termine per l’approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;
- il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) 2021 in corso di approvazione;
- il Piano Finanziario inviato dall’Ausir, quale ente territorialmente competente per le funzioni previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, tramite pec con comunicazione prot. 6550 del 22/06/2020;

CONSIDERATO

- che il Consiglio comunale deve approvare entro il termine del 30.06.2021 le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che l’Ente nella commisurazione della tariffa, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che l’Ente intende stabilire, con valore regolamentare, valido per il solo esercizio 2021 in considerazione dell’emergenza Covid 19 in corso, ai sensi dell’art. 1 comma 660 della L. 147/2013 e dell’art. 6 del D.L. 73/2021, le ulteriori riduzioni alle utenze non domestiche

interessate dalle chiusure o restrizioni attuate in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento Tari ed in deroga all'art. 26 dello stesso, nonché l'esenzione Tari per le nuove attività commerciali al dettaglio e di somministrazione insediate nel territorio comunale nel biennio 2020/2021 ;

- che le suddette riduzioni sono quantificate in via previsionale in Euro 27.671,04 e la loro copertura verrà garantita dalle risorse previste dall'art.6 del D.L. 73/2021 e ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

PRESO ATTO

- del parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di delibera consiliare di approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2021 e delle riduzioni previste.

Udine, 22 giugno 2021

Il revisore dei Conti

Dott.ssa Sabrina Cagnina

